

Allegato 4**Circolare Regionale n. 1/2007**

OGGETTO: Ammissibilità dei costi sostenuti dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito di progetti realizzati con i contributi del FSE e fondi ministeriali.

La presente si inserisce nell'ambito di tutte le attività intraprese da questo settore, nelle more della definizione delle "Linee guida" regionali generali, al fine di dare uniformità di direttive rivolte agli Istituti scolastici accreditati presso la Regione Puglia come sedi formative per lo svolgimento di attività di formazione finanziata dal FSE e fondi ministeriali, nel rispetto delle normative vigenti sia in materia di formazione professionale che in materia scolastica.

Regola generale

Ai fini dell'ammissibilità dei costi sostenuti nell'ambito di progetti realizzati con i contributi del FSE e fondi ministeriali, **ad esclusione delle attività c.d. "curricolari"** un costo deve risultare:

pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili; effettivo; sostenuto nell'arco del periodo temporale di vigenza del finanziamento; comprovabile; legittimo; contabilizzato; contenuto nei limiti autorizzati.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

I costi per risultare ammissibili, devono essere connessi all'attuazione di azioni che, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, possono essere ricondotte ad una delle "attività ammissibili" codificate nell'art. 3 del Regolamento CE n. 1784/1999 e declinate operativamente nei Complementi di Programmazione (criterio di "inerenza").

Il costo deve risultare "pertinente ed imputabile" all'azione ammissibile, deve cioè risultare direttamente o indirettamente connesso all'azione.

Per le attività finanziate dal FSE e fondi ministeriali non risulta possibile ammettere costi che hanno già una copertura pubblica, onde evitare un doppio finanziamento del medesimo costo. Sono quindi ammissibili esclusivamente costi aggiuntivi specificamente inerenti il progetto finanziato. Cioè non è sufficiente che si tratti di costi inerenti il progetto, ma deve anche trattarsi di costi aggiuntivi rispetto a quanto già pagato dalle dotazioni finanziarie pubbliche ordinarie.

Utilizzo spazi e strutture all'interno delle scuole

Sempre nell'ambito della autonomia delle Istituzioni scolastiche si deve distinguere una diversa regolamentazione per attività realizzate nel normale orario di apertura della scuola ed

attività complementari e integrative che comportano una apertura straordinaria dei locali scolastici.

Premesso che le specifiche convenzioni possono regolamentare in modo diverso le distinte tipologie di attività nei diversi orari di realizzazione , tuttavia, alla luce dei sopra esposti principi generali di ammissibilità delle spese al finanziamento FSE e fondi ministeriali, si considera che:

- A. qualora le attività extracurricolari si svolgano in orari in cui la scuola è aperta, l'utilizzo dei locali comporta a carico dell'utilizzatore unicamente l'onere dell'effettuazione delle pulizie dei locali utilizzati;
- B. qualora si svolgano in orari di chiusura della scuola, l'utilizzo dei locali comporta tutti gli oneri aggiuntivi per utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) per le pulizie dei locali nonché quelle relative alla guardiania.

Le categorie di costo legate all'utilizzo dei locali definiti alle lettere A e B, in quanto sicuramente aggiuntivi rispetto a quanto normalmente sostenuto per l'attività curricolare finanziata dai fondi pubblici per l'istruzione, devono intendersi solo esemplificative dell'applicazione del principio generale di ammissibilità sopra esposto (per esempio: in caso di utilizzo di laboratori attrezzati con macchinari dotati di speciali contatori per le utenze energetiche, tali utenze sono ammissibili a prescindere dall'orario di utilizzo).

Sono in ogni caso da intendersi non ammissibili al finanziamento forme di corrispettivo forfettario riconosciuti alla scuola per l'utilizzo dei locali, anche se conformi a tariffe orarie previste nelle citate convenzioni

Attrezzature della scuola

L'utilizzo di attrezzature tecniche dell'Istituto per tali attività extracurricolari può essere anch'esso regolamentato nelle convenzioni di cui sopra. In ogni caso è sempre fatto salvo il principio generale di ammissibilità sopra esposto, per cui si deve intendere che, salvo prova contraria, le attrezzature in dotazione alle aule o laboratori della scuola, siano state acquistate con risorse pubbliche e che come tali non finanziabili nuovamente interamente o parzialmente da finanziamenti comunitari. Caso completamente diverso è quello del noleggio di attrezzature che è sicuramente ammissibile al FSE e fondi ministeriali se risulta specificamente attivato per l'attività finanziata, come desumibile dal relativo contratto ed in particolar modo dalla descrizione del materiale noleggiato e dalla durata del noleggio.

Materiali di consumo

Discorso simile a quello del noleggio di attrezzature riguarda i materiali di consumo o i beni strumentali completamente ammortizzabili nell'esercizio (limite di 516 €), cioè beni che possono essere ammissibili se acquistati con specifico riguardo all'utilizzo per il progetto finanziato. A seconda della tipologia di consumo, la prova dell'inerenza necessaria per

l'ammissibilità può essere data dai contratti di acquisto, da fogli di consegna del materiale o altri report attestanti le modalità di realizzazione del progetto.

Compensi spettanti al personale dipendente dell'Istituzione scolastica

Per il sistema dell'istruzione le previsioni evincibili dal CCNL del comparto scuola stabiliscono dei limiti relativamente alle prestazioni di cui sopra, che non possono essere ignorate.

Per quanto riguarda, nello specifico, il compenso per:

- la direzione,
- il coordinamento,
- la docenza,
- il tutoraggio (se previsto),
- il personale amministrativo,

lo stesso è fissato secondo le misure stabilite nelle tabelle allegate al CCNL del comparto scuola.

Tutti i compensi corrisposti al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli erogati al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, per la partecipazione alle attività previste dal POR Puglia e fondi ministeriali, "sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile, in quanto le predette attività non rientrano tra i compiti di istituto del personale medesimo" (Circ. Min. Tesoro del 10/06/96, n. 149948).

Sui compensi corrisposti ai direttori, ai docenti e non docenti dei corsi si applica la ritenuta fiscale all'aliquota massima e il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione.

Se l'incarico è conferito al dipendente dell'Istituzione scolastica da un Ente di formazione o da altro organismo esterno (quando si tratta di attività diverse dall'obbligo formativo), la prestazione si configura come collaborazione occasionale o a progetto.

In ogni caso per effettuare queste prestazioni, ma soprattutto per ammettere il costo al finanziamento è necessaria una formale autorizzazione. Nel caso del dirigente scolastico tale autorizzazione deve venire dal CSA, per tutti gli altri operatori della scuola è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico dell'Istituto di appartenenza

Integrazione Circolare Regionale n. 1/2007

Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di enti di Formazione Professionale e di Istituti Scolastici che chiedono chiarimenti in relazione all'applicazione della circolare in oggetto, con particolare riguardo ai compensi spettanti al personale dipendente dell'Istituzione Scolastica.

Al riguardo, in via preliminare, occorre chiarire che è vero che il CCNL del comparto scuola stabilisce dei limiti finanziari e temporali alle prestazioni, che non possono essere ignorati dall'Istituzione Scolastica, ma è pur vero che il discorso dell'applicabilità del CCNL di categoria per la realizzazione di progetti finanziati dalla Regione Puglia è diverso, perché diverso è il soggetto per così dire "affidatario".

Pertanto, fermo restando che le retribuzioni da riconoscere al personale docente utilizzato al di fuori delle c.d. "ore curricolari" scaturiranno dalla delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto, nel caso di progetti finanziati dalla Regione e gestiti in proprio dall'Istituzione Scolastica, e dalla normale negoziazione fra i partners, nel caso di progetti integrati che vedano la compartecipazione di un'Istituzione Scolastica e di un Ente di Formazione Professionale, il Servizio Formazione Professionale si limita a riportare qui di seguito i riferimenti contrattuali e normativi utilizzabili:

- a) Attività di docenza: da un minimo previsto dal CCNL vigente per le ore aggiuntive di insegnamento, a un massimo previsto per le ore di docenza dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.41 del 5 dicembre 2003, paragrafo C), punto 3 "*Spese relative alle risorse umane*";
- b) Attività di direzione e/o coordinamento didattico; di comitato - tecnico scientifico; progettazione; produzione e validazione materiali; monitoraggio e valutazione; tutoraggio; selezione ed esami: non essendoci nel CCNL vigente per la Scuola espliciti riferimenti alle attività in questione, si può, anche in questo caso, fare riferimento alla predetta Circolare del Ministero del Lavoro, paragrafo C) punto 3;
- c) Attività del personale A.T.A.: si può fare riferimento al compenso fissato dalla tabella n.6 per attività aggiuntive del vigente CCNL del Comparto Scuola.